



TRIBUNALE DI LAGONEGRO e PROCURA DELLA REPUBBLICA LAGONEGRO

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica

Impiego delle certificazioni verdi negli Uffici Giudiziari

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 nr. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 nr. 87, concernente "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Letto l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale -DGC";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*) per effetto del quale si è previsto che:

Art. 1. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo

costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti

privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.>>;

Art. 2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri

ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

INVITANO

Il Personale Amministrativo, i Magistrati, nonché tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni in questo Circondario, a munirsi - ove non esonerati a norma di legge dalla campagna vaccinale - entro la data del 15 ottobre p.v., della certificazione verde COVID-19, in alternativa, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento;

SEGNALANO INOLTRE

Le seguenti modalità organizzative, ai fini della regolamentazione uniforme dell'accesso al luogo di lavoro, e della organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v., intese al raggiungimento degli scopi di prevenzione sanitaria perseguiti con il minimo disagio per coloro che sono tenuti all'adempimento [con esclusione di avvocati e altri difensori, di consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo, in quanto soggetti esonerati ex lege dal rispetto delle prescrizioni in argomento]:

Accesso al luogo di lavoro:

Le verifiche delle certificazioni saranno effettuate all'accesso al Palazzo di Giustizia mediante l'APP "Verifica Covid-19" installate sui dispositivi mobili del personale della Vigilanza "Città di Potenza", resosi disponibile al servizio con dichiarazione scritta del rappresentante legale del fornitore del servizio, con espresso esonero da costi contrattuali aggiuntivi, che consente di controllare l'esistenza e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato remissione del certificato e senza memorizzazione dei dati sensibili sul dispositivo di verifica.

Le verifiche delle certificazioni saranno effettuate all'accesso dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina dal Funzionario dott. Alfonso Marino attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sugli store.

Le certificazioni dovranno essere esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'accertamento, unitamente a documento identificativo dell'interessato.

La verifica sarà effettuata anche a campione nei riguardi del Personale amministrativo, dei Magistrati e delle altre categorie non esonerati ove possibile in termini adeguatamente rappresentativi del personale e con tempistiche appropriate, all'atto di accesso alla sede giudiziaria, ovvero, opportunamente, anche all'interno degli Uffici.

Sono soggetti alla verifica, oltre ai magistrati e il personale amministrativo, anche i giudici di pace, VPÖ, GOT, FFOO, addetti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, fornitori di beni e servizi ed ogni altro avente accesso al Palazzo di Giustizia o all'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina che non rientri nelle categorie esonerate.

Con successivo atto si provvederà con riferimento ai giudici di pace di Chiaromonte, Polla e Sant'Arcangelo.

A norma di legge tutte le categorie soggette a controllo incontreranno il divieto di accesso, ove non provviste di green pass o tampone valido.

Per quanto riguarda la categoria delle persone soggette al controllo in caso di divieto di accesso, l'addetto alla vigilanza attesterà la circostanza in apposito modulo da consegnare all'interessato mentre altra copia sarà rimessa al Procuratore della Repubblica e/o al Presidente del Tribunale.

Per quanto riguarda il personale esterno che fornisce beni e servizi, la copia per l'ufficio andrà consegnata al rispettivo committente [al Procuratore per personale di vigilanza, manutenzione impianto antintrusione e contratto di servizio postale; al Presidente del Tribunale, con riguardo agli altri contratti di beni e servizi in corso]. Sarà ugualmente informato anche il datore di lavoro esterno.

In ogni caso di divieto di accesso, il modulo verrà compilato indicando le generalità del soggetto interessato, richiedendo allo scopo il documento di riconoscimento e non consentendo l'accesso alle strutture giudiziarie.

L'esercizio del controllo e l'instaurazione del procedimento conseguente all'irrogazione delle sanzioni previste nel caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione è, per il personale amministrativo della Procura il Direttore Dott.ssa Filomena Zito e per il Tribunale i Direttori Dott. Massimo Marcheggiani e il dott. Biagio Costanzo (in base a turno tra loro concordato per coprire tutti i giorni di servizio), mentre spetta al Procuratore della Repubblica per quanto di pertinenza dei Magistrati.

Le prescrizioni di cui sopra avranno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza [dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tranne eventuale proroga].

DISPONGONO

La comunicazione del presente provvedimento ai magistrati, al personale amministrativo, ai magistrati onorari, alla Polizia Giudiziaria;

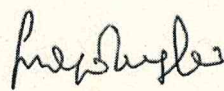
Al CSM, Al Ministero della Giustizia, Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;

Ai R.S.P.P. Consilia CFO, all'Ing. Domenico Pulii, al Medico competente Dott. Vito Gerardi, alle OO.SS. e alle RSU.

DISPONGONO

Che, il presente provvedimento sia inserito sul sito web dei rispettivi Uffici e che sia immediatamente pubblicizzato tramite apposizione di avvisi all'ingresso dei Palazzo di Giustizia e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina.

Addì, 11 ottobre 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA <i>Gianfranco Donadio</i> 	IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE <i>Luigi Pentangelo</i>  Firmato digitalmente da PENTANGELO LUIGI C-IT O-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587
--	--